



TRIBUNALE DI SONDRIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE UNICA CIVILE

SENT. N° 224/18  
DATA DEL DEPOSITO 22.G.IU.2018  
R.G. N° 1492/14  
CRON. N° 4650/18  
REP. N° 506/18  
CAMPIONE CIVILE N°

Il Tribunale di Sondrio

composto dal Giudice:

Dr. ssa BARBARA DELLA NAVE

G.I. in funzione di

Giudice Unico Monocratico

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1492/2014 R.G.,  
assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni in  
data 28.11.2017 con termini a decorrenza dal 28.03.2018, promossa  
da:

**P**

, rappresentato e difeso per  
delega in calce all'atto di citazione del 22.07.14 dall'avv.

= attore =

contro

, (P.I./C.F.: ),

in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in ,

, assistita e difesa, giusta delega in atti, dall'avv.

, presso il cui studio in , Via

n. 5 ha eletto domicilio;

= convenuta =


## AVENTE AD OGGETTO: CONTRATTI BANCARI

### CONCLUSIONI

All'udienza all'uopo fissata per la precisazione delle conclusioni i procuratori prendevano le seguenti conclusioni definitive:

“A) in via principale accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente, senza pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione; ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al dedotto rapporto conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'istante; in

alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese; ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi; B) accertare che l'Istituto convenuto ha capitalizzato trimestralmente gli interessi in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità imposte dalla legge, nonché abusato, nel rapporto contrattuale, di posizione dominante in violazione delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale dei contraenti e per l'effetto, dichiarare la nullità, anche detta di protezione, in applicazione dell'art. 9 L. 192/98 delle clausole negoziali (anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e periodicità) attraverso le quali la Banca ha realizzato l'abuso di posizione dominante in danno del contraente più debole. C) accertare e dichiarare, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso; D) accertare e dichiarare, relativamente ai contratti bancari di cui in premessa, la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo. E) accertare e dichiarare per l'effetto l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di CTU contabile su



ciascuno dei rapporti in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente i contratti di apertura di credito; F) determinare il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari; G) accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della Banca convenuta, in relazione agli indicati rapporti di credito, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso soglia legale senza capitalizzazione; H) accertare e dichiarare per l'effetto la risoluzione totale o parziale del contratto oggetto di causa in ragione dell'inadempimento delle clausole in essi previste; I) condannare, per l'effetto, la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione al rapporto per cui è causa, così come quantificata in corso di causa e che risulterà in sede di CTU contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito; L) accertare, altresì, che la convenuta banca durante i rapporti bancari intercorsi e meglio specificati in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli; M) condannare in ogni caso la convenuta al risarcimento in favore dell'attore dei danni subiti e subendi, anche non patrimoniali, a causa dell'illegittima condotta e dall'inadempimento contrattuale assunta ex adverso, da determinarsi nel corso dell'espletanda istruttoria o rimessi al

prudente apprezzamento del Tribunale, finanche in via equitativa;  
N) condannare, altresì, la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”

L'avv. \_\_\_\_\_ per la convenuta costituita:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare: - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta decadenza di parte attrice dal diritto di impugnare gli estratti conto e le comunicazioni periodiche di cui in comparsa; - accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione dell'ipotetico diritto di ripetizione attoreo – al pari delle avverse infondate pretese risarcitorie – per decorrenza del termine decennale dalla data dei movimenti/pagamenti, anche in ragione della presenza di versamenti aventi natura evidentemente solutoria, e, in ogni caso, per tutte le rimesse solutorie nel periodo antecedente al 5 agosto 2004, ossia al decennio dalla notificazione dell'atto di citazione, ex art. 2946 cod. civ., ovvero, in denegata ipotesi, al decennio anteriore ad eventuali precedenti pretesi atti avversi di costituzione in mora; in via principale – respingere integralmente, per i motivi esposti in narrativa, ogni domanda formulata dall'attore signor \_\_\_\_\_, in quanto infondata in fatto e in diritto. In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la “ \_\_\_\_\_ – Società Cooperativa per Azioni (c.f./p.i. \_\_\_\_\_), creditrice del signor \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_) dell'importo di euro 98.473,90, oltre interessi convenzionali dall'1 gennaio 2015 al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa; per l'effetto condannare il signor \_\_\_\_\_

a pagare in favore della “

– Società Cooperativa per Azioni” l'importo di euro 98.473,90, oltre interessi convenzionali dall'1 gennaio 2015 al saldo, ovvero la diversa somma che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'art. 132 C.p.c. si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del presente processo.

Si premette, peraltro, quanto segue.

P con atto di citazione procedeva alla *vocatio in jus* innanzi all'intestato Tribunale, in composizione Monocratica, per ivi sentir accogliere le conclusioni di cui in epigrafe, la , in persona del suo legale rappresentante p.t., asserendo, di aver acceso due conti correnti presso detto istituto (n. 041/0002205 e n. 041/0002743) e che la convenuta vi aveva applicato anatocismo, c.m.s., interessi ultralegali, usurari e spese non dovute.

Si costituiva in giudizio ritualmente la , in persona del suo legale rappresentante, contestando quanto *ex averso* dedotto in fatto ed in diritto assumendo l'infondatezza delle avverse pretese chiedendone la reiezione, nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento del debito di per la somma di € 98.473,90, oltre interessi convenzionali con la sua condanna al pagamento della medesima.



Così instauratosi il contraddittorio, la causa era istruita documentalmente, attesa la natura giuridica della domanda introduttiva di giudizio e con C.T.U. contabile.

All'udienza del 28.11.2017 i procuratori delle parti formulavano le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte e decorsi i termini loro assegnati dal 28.03.2018 per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica, la causa era trattenuta in decisione.

La domande sono infondate e come tali non meritano accoglimento.

Preliminarmente il Tribunale rileva come l'eccezione di intervenuta decadenza per prescrizione sollevata da parte convenuta appare infondata, atteso che, come ritenuto da costante giurisprudenza anche di legittimità, la mancata tempestiva contestazione degli estratti conto inviati dall'istituto di credito in relazione a rapporto di conto corrente, ovvero il mancato esercizio dell'azione di ripetizione non impedisce al cliente di contestare comunque la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori da esso derivanti.

Passando all'esame in punto di *an*.

Alla luce della documentazione versata in atti e dell'espletata C.T.U. che scevra da vizi logico-giuridici questo Giudice fa integralmente propria nessuno dei rilievi mossi dall'attore è risultato provato.

Dal carteggio processuale è emerso che è stata correttamente pattuita tra i contraenti l'apertura dei due conti correnti intestati a \_\_\_\_\_, correttamente sono stati pattuiti i tassi di interesse, a cui è seguita una loro corretta applicazione, così come le commissioni di massimo scoperto, altre tipologie di commissioni,

periodicità di capitalizzazione delle spese sono state concordate e/o comunicate, per quanto concerne le variazioni, dall'istituto al cliente nel rispetto della normativa legale vigente, così come neppure è fondata la doglianza relativa al superamento della soglia usura, seppur, stante la mancata autorizzazione all'acquisizione di copia del contratto di apertura del conto corrente n. 41/0002743 si è potuto accertare, in riferimento allo stesso, solo l'eventuale applicazione di tassi usurari: il C.T.U. seguendo i dettami della legge, le indicazioni della Banca d'Italia e quanto pattuito tra le parti, secondo le formule specificate nel proprio elaborato è giunto alla riportata conclusione.

In alcuno dei contratti bancari sottoposti al vaglio di questo giudicante risultano essere state violate le norme dettate in materia (cfr. docc. nn. 1,2 4, 5 e fg. 16 C.T.U.).

Il C.T.U. ha perfettamente illustrato e riportato, rifacendosi alla documentazione prodotta dalle parti, come tutte le condizioni, clausole, pattuizioni, variazioni, di tassi, spese e commissioni, anche di m.s., siano state sottoscritte da entrambi i contraenti, quindi, comunicati, se del caso, dall'istituto di credito all'attore secondo legge.

Rileva il Tribunale, come osservato anche dal C.T.U., che in calce agli estratti conto sono presenti le comunicazioni afferenti le variazioni economiche ai sensi dell'art. 6 L. n. 154/92, i documenti di sintesi contengono "le variazioni contrattuali ex art. 118 D.lgs n. 385/93 e i contratti di apertura di credito" (v. fg. 9 C.T.U.).

Dal prospetto redatto dal Consulente dell'Ufficio è risultato, peraltro, che in alcuni trimestri sia stato applicato dalla banca un tasso di interesse superiore a quello a cui si sarebbe dovuta attenere



e ciò per un ammontare complessivo pari ad € 930,22; la somma, d'altro canto, è stata, si osserva, interamente coperta dalla prima rimessa solutoria del 15.11.2004 per € 2.500,00. Questo giudicante, uniformandosi alla giurisprudenza prevalente in materia, reputa correttamente avvenuto il ricalcolo per la rilevazione dei tassi effettivi operato dal proprio perito, giurisprudenza a tenore della quale, ogni verifica in merito al rispetto del tasso soglia deve essere effettuato alla luce dei criteri sanciti nelle istruzioni della banca d'Italia p. t. vigenti, poiché sulla scorta di tali criteri "l'Organo di vigilanza rileva il tasso medio trimestralmente applicato dagli intermediari finanziari in riferimento al quale è calcolato il tasso soglia".

Tanto esposto, ancora, sul punto il Tribunale rileva come l'attore non ha assolto l'onere probatorio di allegazione su di lui facente capo, ossia di produrre i decreti ministeriali di cui alla L. n. 198/1996, con il precipitato, ancorchè si volesse disattendere l'elaborato peritale, che la relativa domanda di applicazione di tassi superiori alla soglia usura da parte dell'istituto creditizio va comunque rigettata.

Inoltre. L'art. 7 dedicato alle "*Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi*" prevede una diversa capitalizzazione degli interessi attivi e passivi ma l'anatocismo di talchè applicato agli interessi passivi trimestralmente, stante la normativa vigente di cui agli artt. 6 e 7 co. I e II delibera C.I.C.R. in data 09.02.2000, è legittimo.

Per quanto inerente la c.m.s.: la commissione di massimo scoperto deve ritenersi remunerazione della specifica prestazione della banca consistente nella immediata ed integrale messa a disposizione dei

fondi di cui all'apertura di credito e quindi non costituente componente degli interessi o modalità del loro calcolo. Il riconoscimento della detta commissione, come indicata e calcolabile in base ai dati riportati ed in esame, appare pertanto legittimo; è stata applicata in misura corrispondente a quanto indicato dalla banca nei documenti di sintesi e nelle comunicazioni in calce agli estratti conto (anche l'aliquota relativa, variata nel tempo, è stata riportata in calce ai medesimi documenti) e così per le ulteriori spese contabilizzate.


Da ultimo il Consulente ha accertato, come già emergente *per tabulas* dalla documentazione in atti, che il saldo bancario reale per il conto corrente n. 41/0002205 alla data del 31.12.2008 ammontava ad € 98.473,90 con il precipitato dell'accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta.

Concludendo. Il Tribunale rigetta le domande di parte attorea ed accoglie la domanda svolta in via riconvenzionale dalla convenuta, liquida le spese, in ragione della ridotta attività istruttoria espletata, come da dispositivo, stante il principio della soccombenza, e pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte attrice.

### *P.Q.M.*

Il Tribunale di Sondrio, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.I. dr.ssa Barbara Della Nave, così definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*:

- a) per i motivi di cui in narrativa, rigetta le domande giudiziali attoree;
- b) in accoglimento della domanda in via riconvenzionale formulata dalla convenuta, condanna P. al pagamento in



favore della \_\_\_\_\_ in persona del suo legale  
rappresentante p.t. della somma di € 98.473,90, quale saldo  
debitore del conto corrente n. 41/0002205, oltre interessi al tasso  
convenzionale dallo 01.01.2015 al saldo;

c) condanna \_\_\_\_\_ a rifondere alla

\_\_\_\_\_, in persona del suo legale rappresentante p.t., le spese di  
lite, che si liquidano in € 1800,00 per fase studio, € 1.100,00 per  
fase introduttiva, € 2.000,00 per fase istruttoria ed € 2.500,00 per  
fase decisionale, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA  
come per legge e successive occorrendo, pone, definitivamente, le  
spese di C.T.U. a carico dell'attore.

Così deciso in Sondrio, li 21.06.2018

IL G.I.

-dr.ssa Barbara Della Nave-

TRIBUNALE DI SONDRIO  
Visto, depositato in cancelleria

Sondrio, 22 GIU 2018

Il Cancelliere  
Simona Speranza